



Delibera della Giunta Regionale n. 19 del 29/01/2013

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI AL T.A.R. LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DEL D.M. DEL 20 NOVEMBRE 2012, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 NOVEMBRE 2012, N. 280, RECANTE LE "NUOVE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC), DI CUI AL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CONGUAGLIO DEL CEC PER IL 2011" - NOMINA DIFENSORI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA REGIONALE E DEL LIBERO FORO - PRAT. N. CA/61/2013/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a.** che l'art. 7 comma 1 del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 ha stabilito che "entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato";
- b.** che il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto è stato differito al 31.1.2012 dall'art. 5 D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24/02/2012, n.14 e, da ultimo, al 30/06/2012, dall'art. 1 bis, comma 4 introdotto dalla legge 24/03/2012, n. 28, di conversione del D.L. 25/01/2012, n. 2;
- c.** che con delibera n. 45 del 22 febbraio 2012 e successiva delibera n. 90 del 6 marzo 2012, di integrazione del Collegio difensivo, la Giunta Regionale ha deliberato di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio –successivamente iscritto al R.G., con il numero 2604/12- per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali, con cui si trasferisce la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano del Comune di Acerra e relativo compendio immobiliare dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania, al prezzo complessivo di euro 355.550.249,84;
- d.** che con deliberazione n. 240 del 15 maggio 2012- come parzialmente modificata con successiva deliberazione n.241 del 21 maggio 2012- la Giunta Regionale, considerato che si era verificata la condizione posta nella precedente deliberazione n. 174 del 4 aprile 2012, e che gli uffici avevano verificato la regolarità e completezza della pertinente documentazione ha, tra l'altro, deliberato di accedere al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, disposto con DPCM 16.2.2012 e di provvedere, in conseguenza, al pagamento della somma complessiva di euro 355.550.240,84 di cui al DPCM 16.2.2012 e all'art. 12, comma 8 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni in legge 44 del 2012, a favore della Società FIBE S.p.A., proprietaria dell'impianto, mediante delegazione ex art. 1269 del codice civile, per accelerare il pagamento senza pregiudizio per i limiti di spesa, fissati, ai fini del patto di stabilità interno, per la Regione Campania relativamente al corrente anno finanziario, individuando il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale – quale soggetto delegato per il pagamento della somma, come acquisita nel relativo capitolo di bilancio, ferme le azioni proposte avverso il DPCM 16.2.2012 ove quest'ultimo, per effetto dell'entrata in vigore del DL 15.5.2012, n.59, debba interpretarsi nel senso che gli oneri derivanti dal trasferimento a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 debbano computarsi ai fini della determinazione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campania;
- e.** che, con successive deliberazioni n.262 del 29 maggio 2012, n.322 del 3 luglio 2012 e n.655 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha deliberato la proposizione di motivi aggiunti nel citato giudizio RG n.2604/2012 innanzi al TAR Lazio;
- f.** che nelle more, per effetto del trasferimento dell'impianto, la Regione Campania – impregiudicati i giudizi in corso- è subentrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel contratto con Partenope Ambiente S.p.a., gestore dell'impianto di combustione di rifiuti con recupero di energia, sito ad Acerra;

PREMESSO ALTRESI'

- a.** che con il citato D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 il trasferimento del termovalorizzatore alla Regione Campania è stato stabilito individuando il valore dell'acquisto dello stesso nonché i ricavi dell'energia elettrica prodotta dall'impianto al netto della quota spettante alla società

di gestione e ammontanti circa a 60 milioni di euro l'anno, nella considerazione che i termovalorizzatori sono assoggettati alla disciplina contenuta nella delibera del CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e rientrano quindi nella categoria dei c.d. "impianti CIP 6";

b. che con tale provvedimento sono stati definiti i prezzi di cessione dell'energia prodotta dagli impianti soggetti al regime di cui alla L. 9/1991 utilizzando il criterio dei costi evitati, ponendo a base della formula di calcolo del prezzo di ritiro dell'energia i costi che l'ex monopolista avrebbe sostenuto se avesse dovuto costruire, gestire ed approvvigionare impianti di generazione quali quelli realizzati dagli altri operatori, con previsione di un incentivo correlato ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianti, per tutta la durata del contratto delle "iniziative prescelte", tra le quali quella relativa all'impianto di Acerra;

RILEVATO

a. che sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2012 n. 280 è stato pubblicato il D.M. del 20 novembre 2012;

b. che il citato D.M. del 20 novembre 2012 introduce un diverso metodo di calcolo del valore di conguaglio della componente del costo evitato del combustibile (CEC) di cui al citato provvedimento CIP 6/92, tale da determinare una sfavorevole modifica dei ricavi di vendita dell'energia elettrica del Termovalorizzatore di Acerra rispetto alle modalità di calcolo precedentemente in vigore con minori ricavi, a partire dal 2010, pari a circa 5/6 milioni di €/annui, secondo le valutazioni effettuate dal gestore, e pertanto determina il rischio di compromettere la remunerazione dell'investimento pubblico compiuto per la realizzazione dello stesso in violazione delle previsioni normative di cui al citato decreto legge 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, in base al quale è stato disposto il trasferimento coattivo dell'impianto;

c. che, con nota prot. 0070022 del 29.1.2012 il Coordinatore dell'AGC 21 ha paventato il danno economico derivante all'Amministrazione regionale dal provvedimento in menzione, in relazione alla particolare condizione del termovalorizzatore di Acerra;

RITENUTO

a. in considerazione di quanto sopra, di proporre, a tutela degli interessi dell'Amministrazione, ricorso avverso il citato D.M. del 20 novembre 2012;

b. di incaricare a tal fine l'Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura nonché il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto e l'Avv. Gaetano Paolino del Libero Foro, esperti in materia e già codifensori della Regione Campania, nel giudizio di cui in premessa ed in altri strettamente connessi a quello da instaurarsi in esecuzione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento del DM del 20 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280, recante *"Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento CIP 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011"*, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, all'Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura, al Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto ed all'Avv. Gaetano Paolino del Libero Foro, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;
3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C